

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale
C/O COMITATO REGIONALE LIGURE
Viale Padre Santo 1 - 16122 Genova
Tel: 010562513 Fax: 010584159
E-mail: crligure@federugby.it
Sito Internet: www.liguria.federugby.it

CAMPIONATO CATEGORIA UNDER 18
COMUNICATO n° U18/13/GST
(Riunione del 16/3/2016)

Omologazione risultati gare del 13/03/2016 - 2° giornata di ANDATA - 2° Fase
Gironi - Iniziale

ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

=====

Girone 1

1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato	Mete	Arbitro
AMATORI RUGBY GENOVA ASD	-SAVONA RUGBY A.S.D.	18 - 31	(3- 5)	Sig. MANSOURI M.
ASD RUGBY SAN MAURO	-ASD AVIGLIANA RUGBY	20 - 0		V. DELIBERA

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
AMATORI RUGBY GENOVA ASD	5	2	1	0	1	7	40	45	-5	0	2
SAVONA RUGBY A.S.D.	5	1	1	0	0	5	31	18	13	0	1
ASD RUGBY SAN MAURO	5	1	1	0	0	4	20	0	20	0	1
ASD AVIGLIANA RUGBY	4-	2	0	0	2	2	14	42	-28	4-	2

DELIBERA GARA ASD RUGBY SAN MAURO - ASD AVIGLIANA RUGBY

Il Giudice Sportivo, vista la comunicazione giunta al CRL il 9/3/2016 dalla Società ASD Avigliana Rugby, nella quale dichiarava la rinuncia alla gara programmata per il 13/3/2016 contro l'ASD Rugby San Mauro;

visti l'art. 29/1 lett. E) del Regolamento di Giustizia, l'art. 24 primo comma, 25 lett. A) e 16 lett. B) del Regolamento Attività Sportiva e la Circolare Informativa 2015/2016 al capitolo 10.2 punto 6, dichiara

la Società ASD Avigliana Rugby rinunciataria e perdente con il punteggio di 20 - 0 (mete 4 - 0) in favore della Società ASD Rugby San Mauro e la punisce inoltre con la penalizzazione di 4 punti in classifica e la sanzione pecuniaria di € 150,00 maggiorata di € 150,00 trattandosi di gara in trasferta, per un totale di € 300,00.

ATTENZIONE: LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

ATTENZIONE: IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA FEDERALE N° 100/2012 LA CONTINUITA' DEL TESSERAMENTO AI FINI DELLA ESECUZIONE DELLE SANZIONI PER INTERDIZIONE E' CONDIZIONATA DAL FATTO CHE IL SOGGETTO INTERDETTO SANZIONATO RINNOVI IL TESSERAMENTO ENTRO IL 31 LUGLIO DELLA STAGIONE SPORTIVA SUCCESSIVA

IL SEGRETARIO
Matteo Gambino

IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Eugenio Gherardi